

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Testo integrato

Premessa: Doveri scolastici dello studente

Art. 1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di Istituto. Nel caso di assenze prolungate, anche se dovute a motivi di salute, dovranno recuperare al più presto il programma svolto, seguendo le indicazioni dei docenti. Ciò al fine di evitare che le assenze possano incidere negativamente sul giudizio finale.

Art. 2 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.

Art. 3 Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento di loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della comunità scolastica.

Art. 4 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni di sicurezza ed organizzative vigenti in tutte le circostanze, ivi comprese assemblee, uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

Art. 5 Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, i sussidi didattici e a comportarsi, nella via scolastica, in modo tale da non arrecare danno al patrimonio della scuola.

Art. 6 Gli studenti condividono le responsabilità di rendere e mantenere accogliente e decoroso l'ambiente scolastico e ad averne cura quale fattore di qualità della vita della scuola e si impegnano a collaborare al mantenimento delle condizioni ottimali di sicurezza.

Titolo I: Disposizioni generali

Art. 7 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni disciplinari non hanno una ricaduta automatica sulla valutazione del profitto ma possono condizionare l'attribuzione del credito scolastico secondo le deliberazioni del Collegio e dei Consigli di classe ed hanno rilevanza sul voto di condotta. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione commessa ed ispirate al principio della riparazione del danno. Allo studente è consentita la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica (sanzione alternativa).

Art. 8 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA "MONS. VIANELLO"

Decreto 28/02/2001

via Pincolini, 3 - 43036 Fidenza (PR)

tel. 052481088 e-mail: segreteria@scuolavianello.com

espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui dignità.

Art. 9 I rapporti con l'Autorità Giudiziaria e i servizi sociali, in caso di reati commessi o attribuiti agli studenti, sono di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico in virtù dell'obbligo di denuncia derivante dall'art. 361 c.p.

Titolo II: Infrazioni disciplinari

Art. 10 Le infrazioni disciplinari sono distinte in *lievi* (che non comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica) e *gravi* (che ne comportano, di norma, l'allontanamento). Le infrazioni sono rilevate dai docenti in servizio nella classe nell'ora in cui questa viene commessa con annotazione a margine del registro di classe.

La commissione di reati, oltre alla denuncia all'Autorità di P.S. determina l'applicazione immediata delle sanzioni disciplinari, anche in via cautelare, a cura del Dirigente Scolastico che provvederà a convocare l'O.C. competente entro 5 giorni. Contro le sanzioni inflitte è ammesso ricorso da parte dello studente all'Organo di Garanzia. Le decisioni di quest'ultimo non assumono rilevanza, di per sé, negli eventuali procedimenti penali e nelle eventuali azioni civili.

Art. 11

Capo I: Infrazioni lievi

Configurano *infrazioni lievi* i comportamenti relativi alla violazione dei doveri descritti in funzione dei criteri sottoindicati:

Frequenza Regolare: assenze frequenti e/o ingiustificate, assenze finalizzate ad evitare verifiche orali o scritte, ritardi e uscite anticipate non consentite preventivamente, ovvero ingiustificate o strategiche, ritardi o assenza in classe al cambio dell'ora, disturbo in classe durante le lezioni o le verifiche, allontanamento arbitrario dall'aula, soste prolungate nei corridoi e nei servizi igienici. La sanzione è proposta all'organo collegiale competente, nella prima riunione utile, con comunicazione formale del Dirigente Scolastico, quando si siano rilevate, attraverso annotazione sul registro di classe, tre infrazioni, anche di diverso tipo, negli ultimi 30 giorni.

Rispetto per gli altri: uso di termini offensivi tra studenti, interventi inopportuni e interruzioni durante le lezioni, non rispetto del materiale e delle cose altrui, schiamazzi e disturbo durante la ricreazione o negli spostamenti verso la palestra o i laboratori, consumazione di cibi o bevande durante le lezioni o a cambio dell'ora, utilizzo del cellulare, i-pod, CD ecc., nelle ore di lezione, atti o comportamenti tesi ad emarginare altri studenti. La sanzione è proposta al Consiglio di classe, con la stessa procedura, quando si siano rilevate formalmente due infrazioni negli ultimi 30 giorni.

Rispetto delle regole e delle norme di sicurezza: violazione delle disposizioni diramate con le circolari interne, violazioni volontarie dei regolamenti di utilizzo dei laboratori o delle regole comunicate dal docente che non abbiano procurato danno a persone o a cose, parcheggi fuori dagli spazi utilizzabili, distribuzione, all'interno della scuola, di materiale comunque non consentito dai regolamenti o dalla Legge; ecc. La sanzione è proposta, con la

medesima procedura, alla prima infrazione rilevata formalmente.

Rispetto delle strutture e delle attrezzature: scritte o incisioni sui banchi, sulle porte o sui muri, pubblicità e comunicazioni fuori dagli spazi utilizzabili o comunque non autorizzata, danneggiamenti non volontari dovuti a incuria, negligenza, imprudenza o trascuratezza, ambienti lasciati sporchi o in disordine. La sanzione è proposta, con la stessa procedura, alla prima infrazione rilevata formalmente.

Capo II: Infrazioni gravi

Configurano **infrazioni gravi** i comportamenti sottoindicati relativi alla violazione dei doveri descritti sulla base dei medesimi criteri **nonché la recidiva delle violazioni lievi già sanzionate con l'ammonizione scritta**. La sanzione è proposta all'organo collegiale competente, con la stessa procedura prevista per le infrazioni lievi, **alla prima infrazione rilevata**.

Frequenza regolare: contraffazione di firma, falsificazione di atti o documenti, allontanamento arbitrario dalla scuola; istigazione ad effettuare assenze al fine di evitare lezioni o verifiche. Turbativa dell'attività della classe. Assenze collettive (L'assenza è ritenuta collettiva quando si assenti più della metà della classe).

Rispetto degli altri: utilizzo di termini gravemente offensivi nei confronti di studenti, docenti o terzi; turpiloquio; ricorso alla intimidazione o alla violenza; atti emulativi, bullismo o cyberbullismo, propaganda e teorizzazione della discriminazione razziale, religiosa, politica e culturale, in qualsiasi forma, nei confronti di altre persone; furto; lancio di oggetti contundenti o pericolosi; utilizzo del cellulare durante le lezioni o le verifiche; utilizzo della rete internet dei laboratori o delle postazioni esistenti nella scuola per finalità non consentite espressamente dai regolamenti interni; utilizzo o diffusione di materiale pornografico; effettuazione di riprese o foto nella scuola non espressamente autorizzate; detenzione di strumenti o arnesi atti ad offendere; comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui.

Rispetto delle regole e delle norme di sicurezza : violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti interni comunque denominati (laboratori, visite guidate e viaggi d'istruzione, degli OOCC o della rappresentanza studentesca ecc.) o delle consegne nelle aule e negli spazi attrezzati ovvero durante le visite guidate, i viaggi d'istruzione, i soggiorni studio ecc.; ostacolo o boicottaggio delle esercitazioni previste nel piano di esodo; introduzione nella scuola di alcolici o sostanze stupefacenti; favoreggiamento nell'intrusione di estranei nell'edificio scolastico; inosservanza o elusione del divieto di fumare nei locali della scuola; introduzione o distribuzione di materiali comunque proibiti dalla legge;

Rispetto delle strutture e delle attrezzature: danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature, atti vandalici; furto di beni della scuola; uso o duplicazione di software privi di licenza d'uso.

Costituiscono inoltre **infrazione disciplinare tutti quei comportamenti riconducibili a fattispecie di reato** (delitti e contravvenzioni) **previste nel codice penale e nelle leggi speciali in materia penale**, commessi dagli studenti, a danno di terzi o tra di loro, a scuola o nel corso di attività esterne, cui la scuola abbia dato la propria adesione o comunque

partecipi con gli studenti.

L'azione disciplinare e quella eventuale penale non escludono l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno ove ne ricorrano i presupposti.

Titolo III: Sanzioni

Art. 12

Capo I: sanzioni nei casi di infrazioni lievi:

Fatta salva la facoltà di richiedere la commutazione della sanzione all'Organo di garanzia e l'obbligo del risarcimento del danno se rilevato e quantificato, le sanzioni previste sono le seguenti, strutturate secondo il principio di progressività:

- avvertimento scritto in caso di infrazione lieve
- ammonizione scritta in caso di reiterazione di infrazione lieve già sanzionata (recidiva)

Le sanzioni disciplinari per infrazioni lievi possono essere valutate dai Consigli di Classe ai fini dell'attribuzione del credito scolastico nel triennio nonché ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

Capo II: sanzioni nei casi di infrazioni gravi:

Fatta salva la facoltà di richiedere la commutazione della sanzione all'Organo di garanzia e l'obbligo del risarcimento del danno se rilevato e quantificato, le sanzioni previste sono le seguenti, strutturate secondo il principio di progressività e direttamente conseguenti all'applicazione del DPR n.134 del 8 agosto 2025:

1. ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

– DA 1 A 2 GIORNI

Il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati (DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8 e 8-bis);

– FRA 3 E 15 GIORNI

il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, da svolgere presso le strutture ospitanti convenzionate con figure di riferimento delle strutture.

In caso di indisponibilità delle strutture e nelle more degli elenchi regionali le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. Il CDC può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato (DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies Art. 6, co. 3-bis):

2. ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Organo competente ad irrogare la sanzione: Il Consiglio d'istituto

Anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

– SUPERIORE A 15 GIORNI MA NON FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8-sexies e 9)

– FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi meno gravi) (DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 9-bis)

– ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO O DALL'ESAME

Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi più gravi) (DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 9-bis e 9-ter)

Capo III: caratteristiche formali delle sanzioni

Le sanzioni devono possedere i seguenti requisiti formali:

- a) descrizione e qualificazione del fatto contestato ai sensi del presente regolamento
- b) individuazione delle norme (regolamentari, disciplinari o penali) violate
- c) individuazione degli elementi concreti e precisi relativi al fatto contestato
- d) esiti del contraddittorio
- e) motivazione del provvedimento
- f) sanzione
- g) esplicitazione dei termini e delle modalità dell'impugnativa o della richiesta di commutazione della sanzione
- h) relata di notifica (personale nei confronti dello studente maggiorenne o dei genitori se minorenni oppure con raccomandata con avviso di ricevimento).

Titolo IV: Gli Organi competenti

Art. 13 L'avvertimento scritto e l'ammonizione scritta sono comminati, con atto formale, riportato sul registro di classe, sentito lo studente interessato, dal Dirigente Scolastico o suo delegato, previa rilevazione della nota disciplinare o della relazione del docente che ha rilevato l'infrazione. I provvedimenti sono comunicati ai consigli di classe, a cura del coordinatore, per le possibili valutazioni ai fini dell'attribuzione del voto di condotta ovvero ai fini dell'attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio finale per le classi del triennio.

Art. 14 La censura e l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono comminate dal Consiglio di Classe. Lo studente o il genitore direttamente interessati al procedimento non possono far parte del Consiglio nella fase della decisione. Il Consiglio di classe valuterà i fatti ai fini dell'attribuzione del voto di condotta e dell'attribuzione del credito scolastico per le classi del triennio.

Art. 15 Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi quello fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato, sono adottate dal Consiglio d'Istituto.

Lo studente o il genitore direttamente interessati al procedimento non possono far parte del Consiglio nella fase della decisione.

Il Consiglio di classe valuterà i fatti ai fini dell'attribuzione del voto di condotta e dell'attribuzione del credito scolastico per le classi del triennio.

Art.16 Per motivi di particolare gravità e urgenza il provvedimento disciplinare, incluso l'allontanamento dalle lezioni e il riaffidamento alla famiglia fino a 5 giorni, può essere comminato dal Dirigente Scolastico. L'organo competente dovrà comunque pronunciarsi entro lo stesso termine.

Titolo V: Il procedimento e le impugnazioni

Capo I: Il procedimento

Art.17 Il procedimento disciplinare inizia con la nota disciplinare comminata dal docente di classe ovvero con una relazione scritta del docente o altro personale della scuola se l'infrazione è stata rilevata al di fuori della classe. La segnalazione può essere fatta anche dal personale non docente o da terzi. La procedura prevede una esauriente istruttoria, nel corso della quale vengono acquisiti gli elementi conoscitivi necessari, l'audizione dello studente con la presenza dei genitori anche per l'acquisizione di ulteriori informazioni a difesa. Se lo studente è maggiorenne è possibile comunque acquisire la disponibilità dei genitori ad essere sentiti.

Art. 18 Se la decisione è di competenza di un organo collegiale, questi è tenuto a sentire direttamente lo studente e i suoi genitori, se lo studente è minorenne. E' facoltà dei genitori

dello studente maggiorenne chiedere di essere sentiti dall'Organo competente. Esaurita la fase istruttoria e sentiti gli interessati, l'Organo competente provvede alla decisione motivata. La sanzione deve essere congruente con l'oggettiva gravità del fatto secondo il principio di proporzionalità.

Art. 19 La sanzione viene comunicata, non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla decisione, allo studente e ai suoi genitori con provvedimento formale.

Capo II: Le impugnazioni

Art.20 Contro i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e al fine di salvaguardare il diritto di difesa degli studenti è ammessa impugnativa, da parte di chiunque vi abbia interesse, all'Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla notifica della sanzione. Entro lo stesso termine può essere proposta, da parte dello studente o dei suoi genitori, l'istanza di commutazione della sanzione, fatti salvi gli obblighi all'eventuale risarcimento e l'obbligatorietà dell'azione penale nel caso di reati denunciati. Nelle more dei termini dell'impugnativa e della conseguente decisione da adottarsi entro 10 giorni dalla sua proposizione la sanzione è sospesa ad eccezione di quelle previste al punto b), c), d), capo II, dell'art. 13.

Art 21 La mancata decisione dell'Organo di garanzia entro i termini previsti implica la conferma della decisione adottata.

Art 22 L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, un docente e due genitori. E' presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal 1^o collaboratore. Il Dirigente affida ad uno dei componenti il compito di redigere il verbale. Il docente e i genitori componenti l'Organo di Garanzia sono designati dal Consiglio d'Istituto tra i rappresentanti eletti nel Consiglio stesso o tra componenti dei Consigli di classe. Dovrà essere designato altresì almeno 1 componente supplente per ogni componente.

Art. 23 Le decisioni adottate dall'Organo di Garanzia sono valide se sono presenti tutte le componenti di cui all'art. 22. Se questo non dovesse verificarsi trova applicazione l'art. 21.

Art. 24 L'Organo di garanzia decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti se accogliere o respingere la richiesta ovvero riformare la sanzione. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Ogni componente deve esprimere la sua posizione in merito alla decisione dell'impugnativa: l'astensione dal voto non è ammessa e comunque è considerata come un voto di rigetto dell'istanza.

Art. 25 Non può presenziare alla riunione il componente che sia parte o che abbia interesse personale e diretto al procedimento ovvero che sia parente o affine, entro il terzo grado, con chi ha proposto l'impugnativa o con altro componente dell'organo di garanzia. In tali casi parteciperà alla riunione il membro supplente della componente interessata. Le decisioni adottate in violazione del presente articolo sono nulle e trova pertanto applicazione l'art. 21. La nullità deve essere dichiarata con atto formale, non suscettibile di impugnativa, dal Dirigente Scolastico.

Art. 26 L'Organo di Garanzia decide sui conflitti che dovessero sorgere, all'interno della scuola, circa l'applicazione del presente regolamento. Chiunque vi abbia interesse può avanzare richiesta in tal senso. La decisione dell'Organo di garanzia ha valore di

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA "MONS. VIANELLO"

Decreto 28/02/2001

via Pincolini, 3 - 43036 Fidenza (PR)

tel. 052481088 e-mail: segreteria@scuolavianello.com

interpretazione autentica e non è suscettibile di impugnativa.

Art. 27 Chiunque vi abbia interesse, qualora rilevi nei regolamenti scolastici violazioni delle norme primarie (Statuto degli studenti) può proporre reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale entro il termine di 15 giorni dal provvedimento formale che ha consentito di rilevare la violazione. La decisione è adottata subordinatamente al parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale.

Art. 28 La composizione, le procedure e i termini per le decisioni dell'Organo di Garanzia Regionale sono determinate dall'Ufficio Scolastico Regionale, con regolamento.

Art. 29 E' fatta salva la facoltà dei soggetti interessati ad esperire l'impugnativa avverso atti amministrativi definitivi nei termini e modi di legge.

Titolo VI: Il patto educativo di corresponsabilità

Art. 30 Con l'iscrizione alla Scuola gli studenti e i loro genitori accettano di condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa ed in particolare i principi educativi. Al tempo stesso assumono gli impegni previsti ed enucleati nel regolamento a carico di tutti i soggetti che collaborano per le finalità educative: scuola, genitori, studenti.

Art. 31 Ognuna delle componenti sopra indicate (personale scolastico, genitori e studenti) è tenuta ad una "alleanza educativa" che coinvolge tutti secondo il proprio ruolo e le proprie responsabilità.

Art. 32 I contenuti del patto educativo di corresponsabilità sono esplicitati nel regolamento d'istituto.

Norme transitorie e finali

Art. 33 Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari vigenti.